

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1898

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALIANTE, BREGANZE, PENNACCHINI, MARTINI MARIA ELETTA, BOSISIO,
DEL CASTILLO, MIGLIORI, BISANTIS ;**

Presentata il 2 dicembre 1964

Interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, relativo alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari — concludendo, e certo in modo assai discusso, il lungo travaglio della revisione dei mandamenti giudiziari — ha disposto la soppressione di un rilevante numero di preture (articolo 2) e la istituzione di sedi distaccate nei comuni già sedi delle preture soppresse (articolo 6).

Tale ultimo provvedimento risponde al voto della Commissione per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e ad un impegno esplicito del Governo, al fine di rendere meno difficile l'accesso alla giustizia delle popolazioni dei mandamenti che sarebbero stati soppressi.

Senonché soltanto dopo l'attuazione del decreto (1° settembre 1964) è apparso chiaro quanto la dizione incompleta dell'articolo 6 aveva fatto temere, e cioè che le nuove sedi distaccate di pretura hanno giurisdizione limitata al comune già sede della soppressa pretura, e non anche ai restanti comuni del vecchio mandamento. Questi, perciò, pur avendo un ufficio giudiziario vicino come prima, anche se non più autonomo, devono far capo alla Pretura cui sono stati aggregati.

La considerazione che si intendeva avere per le loro popolazioni in tal modo è venuta

meno. E tutto lascia supporre che non una esplicita volontà, ma solo una erronea articolazione del provvedimento ha causato tale grave inconveniente.

Il Governo, a seguito delle numerose proteste sollevate dai cittadini interessati ed anche da parlamentari, ha sollecitamente e lo devolmente provveduto ad accertare la situazione dei singoli comuni interessati, per modificare la circoscrizione delle sedi distaccate di pretura ai sensi degli articoli 40 e 41 dell'Ordinamento giudiziario ove ci siano effettive necessità. Tuttavia non riteniamo che un simile provvedimento risolva tutti i problemi. Valga il vero.

Innanzitutto, le sedi distaccate di Pretura — secondo l'assicurazione fatta a suo tempo — sono state istituite in tutti i comuni capiluogo dei soppressi mandamenti, indipendentemente da particolari ed accertate esigenze, e soltanto per non rendere improvvisamente grave il disagio della soppressione della Pretura autonoma. Non si vede perché tale disagio non debba essere evitato anche ai restanti comuni del soppresso mandamento, spesso anche più lontani dalla Pretura cui sono stati aggregati.

C'è poi la preoccupazione che, nel dubbio della effettiva portata della disposizione dell'articolo 6 del richiamato decreto presidenziale 31 dicembre 1963, n. 2105, in qualche sede distaccata siano stati trattati affari giu-

diziari relativi a comuni del soppresso mandamento, anche dopo l'entrata in vigore del provvedimento. Sicché un allargamento della circoscrizione ai sensi dell'articolo 40 dell'ordinamento giudiziario farebbe sorgere più gravemente il problema della validità di questi atti, emanati nel periodo corrente tra la data di soppressione della Pretura e quella dell'atteso decreto, ed eventualmente riguardanti comuni che ne rimarranno ancora esclusi.

Infine, non è da ritenersi certo in senso assoluto che un provvedimento come quello dell'articolo 6 del richiamato decreto presidenziale 31 dicembre 1963, n. 2105, emanato dal Governo in virtù di formale legge delega, possa essere modificato con semplice atto amministrativo, sia pure nella forma solenne del decreto presidenziale prevista dall'articolo 41 dell'ordinamento giudiziario. A meno che, non contenendo la legge di delega 27 dicembre 1956, n. 1443, alcuna disposizione in ordine alle sedi distaccate di pretura, non si voglia considerare semplice provvedimento

amministrativo quello contenuto nell'articolo 6 del decreto, e pertanto modificabile con altro atto amministrativo.

In quest'ultimo caso, tuttavia, assai più opportunamente — ci sembra — il Governo potrebbe usare del potere riconosciutogli dai richiamati articoli 40 e 41 dell'ordinamento giudiziario, al fine di ridimensionare successivamente quelle circoscrizioni di sedi distaccate che risultassero, in tutto o in parte, non rispondenti ad effettive esigenze.

Ora, invece, il provvedimento è da ritenersi urgente, tanto da non potersi attendere la conclusione delle indagini predisposte dal Governo. È per questo, onorevoli colleghi, che vi chiediamo di voler approvare la presente proposta di legge, che intende chiarire che la disposizione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, include nelle nuove sedi distaccate di Pretura anche tutti i comuni facenti parte del corrispondente soppresso mandamento; e che comunque ad essi va estesa la circoscrizione della nuova sede distaccata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le sedi distaccate di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, sono rispettivamente competenti a trattare gli affari giudiziari di tutti i comuni già facenti parte del mandamento della corrispondente Pretura soppressa.

ART. 2.

Nel termine di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà a modificare, in conseguenza del disposto di cui all'articolo precedente, la tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105.

ART. 3.

Gli affari civili e penali pendenti presso la sede principale di pretura alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di ufficio devoluti alla cognizione delle competenti sezioni staccate così come determinate dall'articolo 6, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento.